

Reati fallimentari e NPLs: profili di rischio per le Banche

Siena - 24 marzo 2017

Francesco Sbisà

Dipartimento penale e processuale penale
Focus Team Banche e Assicurazioni

Oggi la tutela in campo economico finanziario è posta a carico del destinatario della norma

c'è una delega nei confronti degli operatori economici al controllo sulle possibili violazioni

- Obblighi di collaborazione da parte degli operatori economici nella prevenzione e nella segnalazione delle violazioni

Es. in materia di segnalazioni antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007)

- Obblighi/Oneri di dotazione di misure interne di compliance nei diversi settori

- Modello ex d.lgs. 231/2001
- Normativa e compliance anticorruzione
- Gestione informazioni privilegiate (Regolamento Abusi di Mercato)
- Antiriciclaggio
- Tax control framework
- Autoriciclaggio

Peculiarità nella responsabilità delle Banche

Una prospettiva duplice

1

Il rischio connesso al patrimonio della Banca

- Prassi distorsive relative a genesi e gestione dei NPLs
- Le fattispecie penali rilevanti

2

Il rischio connesso alla posizione dei clienti debitori

- Le patologie nella casistica
- Le fattispecie penali rilevanti

Il rischio connesso al patrimonio della Banca

Le patologie - Esempi

Concessione di finanziamenti in violazione dei doveri e della normativa del settore bancario al fine di favorire un particolare settore della clientela:

- Anomalie nelle modalità di assunzione delle delibere di finanziamento
- Assenza di valide garanzie
- Garanzie ipotecarie acquisite per valori sovrastimati
- Finanziamenti concessi per favorire soggetti riconducibili agli amministratori della Banca

1

2

Mancata riclassificazione della posizione debitoria nonostante l'aggravamento degli indici di rischio

Finanziamenti utilizzati, su disposizione della Banca, per estinguere pregressi debiti dello stesso gruppo imprenditoriale così da evitare segnalazioni alla Centrale Rischi

3

4

Inserimento dei crediti nel bilancio della Banca tra le poste attive, in violazione dei principi contabili internazionali, senza procedere alle svalutazioni doverose

Comunicazioni mendaci alla Banca d'Italia in relazione al patrimonio di vigilanza

5

Le fattispecie penali rilevanti

In caso di dichiarazione dello stato di insolvenza della Banca

Reati di bancarotta - art. 237 1.fall.

l'accertamento dello **stato di insolvenza** è equiparato alla dichiarazione di fallimento

- Liquidazione coatta amministrativa
- Risoluzione - Direttiva BRRD 2014/59/UE e d.lgs. 180/2015, art. 36 (c'è responsabilità anche se è superata l'insolvenza dopo la risoluzione)

Quali fattispecie?

- Bancarotta fraudolenta per distrazione
- Bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose
- Bancarotta fraudolenta da reato societario (false comunicazioni sociali e/o infedeltà patrimoniale)

artt. 223, co. 1 e 216 1.fall.

art. 223, co. 2, n. 2 1.fall.

art. 223, co. 2, n. 1 1.fall.

Le fattispecie penali rilevanti

Non legate alla dichiarazione dello stato di insolvenza

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Es. Omessa comunicazione alla BdI della perdita del patrimonio di vigilanza

- Falso in prospetto (art. 173-bis Tuf)

Es. Aumento di capitale

- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2638 c.c.)
- Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
difficile applicazione

Essendo commessi «nell'interesse e a vantaggio» della Banca questi reati, tranne il falso in prospetto (ma solo per un difetto di coordinamento), comportano la responsabilità da reato dell'ente ex **d.lgs. 231/2001** e art. 97-bis Tub

Non comportano la responsabilità da reato dell'ente ex **d.lgs. 231/2001** e art. 97-bis Tub

In particolare: i crediti nel bilancio delle Banche

Il nuovo reato di false comunicazioni sociali

rappresentazione contabile dei crediti (*Expected recovery value*)

**RICHIEDE UNA VALUTAZIONE
COSTANTE**

**HA EFFETTI SUL BILANCIO
DELLA BANCA**

False comunicazioni sociali: artt. 2621 e 2622 (società quotate) c.c.

▷ **Rilevanza penale del falso relativo a elementi frutto di valutazioni**


Cass. 890/2015:

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, anche in base alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c. introdotta dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, la omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nella specie pari al 62% del totale dei crediti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, trattandosi di condotta dotata di capacità decettiva, che consente una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse sociali.

Il rischio connesso al patrimonio della Banca

Le ulteriori possibili distorsioni

nel
passato  **accesso al credito troppo semplice anche per soggetti non in grado di rispettare i piani di rimborso**



La Banca, nella consapevolezza dello stato di crisi dell'impresa debitrice, eroga nuovi finanziamenti che saranno destinati anche a coprire perdite di altre società del gruppo



Il debitore intraprende un'operazione di risoluzione della crisi della propria impresa (es. concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato) che non va a buon fine e l'impresa è in seguito dichiarata fallita.

La Banca ha partecipato all'operazione, con la ristrutturazione dei crediti (anche differendo le scadenze) e concedendo nuova finanza, eventualmente con la costituzione di nuove garanzie

Il rischio connesso alla posizione dei clienti debitori

Le fattispecie penali rilevanti

Nei confronti dei rappresentanti della Banca, come concorrenti nei reati di bancarotta dell'imprenditore cliente, possono astrattamente applicarsi i reati di:

Bancarotta fraudolenta

- per distrazione (artt. 223, co. 1 e 216 l.fall.)
- per operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2) l.fall.)
- da reato societario (art. 223, co. 2, n. 1) l.fall.)


Bancarotta semplice

- artt. 224 e 217, co. 1, nn. 3) o 4) l.fall.
Es. per l'aggravamento del dissesto

Bancarotta preferenziale

- artt. 223 e 216, co. 3 l.fall.
Es. per i pagamenti ricevuti in esecuzione del piano o per la costituzione di ipoteche

Il rischio connesso alla posizione dei clienti debitori
Limiti alla responsabilità dei rappresentanti della Banca
nei casi di piani per il superamento delle crisi



Misure specifiche per evitare il rischio per la Banca anche in relazione alla responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001



Chapter 3. NPL governance and operations

NPL operating model

Banks should:

- establish separate and dedicated NPL workout units (WUs) which help to eliminate potential conflicts of interest with loan granting and ensure sufficient NPL expertise;
- establish different NPL WUs for different phases of the NPL life cycle;
- implement clear hand-over triggers from one WU to the other concerning:
 - early arrears;
 - late arrears/restructuring/forgiveness;
 - liquidation/debt recovery/legal cases/foreclosure;
 - management of foreclosed assets (or other assets stemming from NPLs).

Grazie per l'attenzione

francesco.sbisa@belex.com

via Barozzi 1, 20122 Milano
+39 02 771131 t.

via Vittoria Colonna 39, 00193 Roma
+39 06 845511 t.

via delle Casaccie 1, 16121 Genova
+39 010 84621 t.

Square de Meeûs 40, 1000 Brussels
+32 2 5520070 t.

30 Cannon Street , EC4M 6XH London
+44 20 76536888 t.

in cooperation with Kosheri, Rashed & Riad
16A, Maamal El Sokkar St. Garden City Cairo
+202 27371195 t.

in cooperation with Teshome Gabre-Mariam Bokan
Park Lane Towers, Kebele 03/05, Bole Sub-City, Addis Ababa
+251 0948298345 t.

belex.com